POR PUGLIA FESR – FSE 2014 – 2020
ASSE X - Avviso Pubblico n. 6/FSE/2017, DGR n. 1417 del 05/09/2017 (BURP n. 107/2017)
Corso ITS VII Ciclo"Tecnico superiore per la Valorizzazione delle
Produzioni Locali di Qualità"
(Acronimo: AGRO LOCAL QUALITY)

Docente: VALERIA BUCCI

AREA: PROFESSIONALIZZANTE

UF: FORME DI AGGREGAZIONE DI IMPRESA



LE AGGREGAZIONI DI IMPRESE



AGGREGAZIONI DI IMPRESE

- Le aggregazioni di imprese sono ACCORDI DI COLLABORAZIONE tra imprese per il raggiungimento di un obiettivo comune
- Quando l'imprenditore non possiede le conoscenze di base per la realizzazione di opere e forniture articolate o di grandi dimensioni, si rende indispensabile il ricorso ad una collaborazione
- La collaborazione, facendo leva sulle peculiarità e capacità dei singoli partecipanti, consente il conseguimento di obiettivi, altrimenti irraggiungibili per i singoli imprenditori.
- MOTIVAZIONI DEGLI ACCRODI DI COLLABORAZIONE:
 - ESTERNE: relative a rapporti con l'ambiente esterno (concorrenti, clienti, fornitori)
 - INTERNE: connesse all'ottimale utilizzo delle risorse



AGGREGAZIONI DI IMPRESE

- CARATTERISTICHE DEGLI ACCRODI DI COLLABORAZIONE:
 - Durata medio/lunga del rapporto di collaborazione
 - Autonomia giuridica delle singole imprese che aderiscono all'accordo
- FORMA DEGLI ACCRODI DI COLLABORAZIONE:
 - VERBALE
 - CONTRATTUALE
 - PATRIMONIALE



TIPOLOGIE DI AGGREGAZIONI DI IMPRESE

- 1. CONSORZI
- 2. FRANCHISING
- 3. ASSOCIAZIONI IN PARTECIPAZIONE
- 4. JOINT VENTURE
- 5. VENTURE CAPITAL
- 6. GRUPPI
- 7. RETI



IL CONSORZIO

- CONTRATTO TRA PIÙ IMPRESE ATTRAVERSO CUI PIU' IMPRENDITORI ISTITUISCONO UN'ORGANIZZAZIONE COMUNE PER DISCIPLINARE O SVOLGERE UNA O PIÙ ATTIVITÀ DELLE RISPETTIVE IMPRESE
- LE IMPRESE RISULTANO TRA LORO COLLEGATE, PUR MANTENENDO LA LORO AUTONOMIA SIA GIURIDICA CHE ECONOMICA
- IL CONSORZIO SERVE PER RAGGIUNGERE OBIETTIVI SPECIFICI DI BREVE-MEDIO PERIODO
- PREVEDE L'ESISTENZA DI UN'ORGANIZZAZIONE COMUNE TRA LE IMPRESE, CHE PUÒ SVOLGERE ATTIVITÀ:
 - INTERNA
 - ESTERNA



IL FRANCHISING

 CONTRATTO CON IL QUALE UN'IMPRESA - FRANCHISOR -CONSENTE AD UN'ALTRA IMPRESA - FRANCHISEE - DI SFRUTTARE COMMERCIALMENTE I PROPRI PRODOTTI, SERVIZI, MARCHI, BREVETTI, ECC. IN CAMBIO DI UN COMPENSO

VANTAGGI

- FRANCHISOR: RETE COMMERCIALE SENZA INVESTIMENTI
- FRANCHISEE: DIMINUZIONE RISCHIO D'IMPRESA



FORME DI FRANCHISING

- FRANCHISING DI DISTRIBUZIONE: L'AFFILIANTE DISTRIBUISCE AGLI AFFILIATI PROPRI PRODOTTI (FENDI, BASSETTI, ECC.) O PRODOTTI ACQUISTATI DA TERZI (UPIM, AUCHAN, ECC.)
- FRANCHISING DI SERVIZI: TRASFERIMENTO AL FRANCHISEE DI UNA ROSA DI SERVIZI (BEST WESTERN, AVIS, ECC.)
- FRANCHISING INDUSTRIALE: TRASFERIMENTO DI UN PROCESSO DI FABBRICAZIONE (COCA COLA)



ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE

- CONTRATTO PER MEZZO DEL QUALE UN'IMPRESA ASSOCIANTE -ATTRIBUISCE AD UN'ALTRA - ASSOCIATA - UNA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI DELLA SUA ATTIVITÀ VERSO IL CORRISPETTIVO DI UN DETERMINATO APPORTO
- L'ASSOCIAZIONE PUO' RIGUARDARE:
 - UN SOLO AFFARE
 - UNA PLURALITÀ DI AFFARI
 - L'INTERA GESTIONE



JOINT VENTURE

- ACCORDO TRA DUE O PIÙ IMPRESE VOLTO A COSTITUIRE UN'ENTITA' ORGANIZZATIVA CONGIUNTA PER LO SVOLGIMENTO IN COMUNE DI UNA DATA ATTIVITA'
- TIPOLOGIE
 - JOINT VENTURE SOCIETARIA: COSTITUZIONE DI UNA SOCIETÀ PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ
 - JOINT VENTURE CONTRATTUALE ORGANIZZAZIONE COMUNE SNELLA PER SPECIFICI AFFARI



VENTURE CAPITAL

- ACCORDO TRA UNA SOCIETÀ FINANZIARIA E UN'IMPRESA, NELLA FASE DI AVVIO DI UN'INIZIATIVA
- CONSISTE NELLA SOTTOSCRIZIONE DI UNA QUOTA MINORITARIA DEL CAPITALE SOCIALE



GRUPPI

- INSIEME DI PIÙ IMPRESE CHE, PUR MANTENENDO LA LORO AUTONOMIA GIURIDICA, VENGONO CONTROLLATE DA UN MEDESIMO SOGGETTO ECONOMICO
- LO STRUMENTO DI CONTROLLO GENERALMENTE UTILIZZATO DAL SOGGETTO ECONOMICO È IL POSSESSO DI PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE DELLE IMPRESE FIGLIE O CONTROLLATE
- AL VERTICE DEL GRUPPO VI È DI NORMA UNA SOCIETÀ DETTA CAPOGRUPPO, HOLDING O SOCIETÀ MADRE - CHE CONTROLLA IN MODO DIRETTO O INDIRETTO UNA PLURALITÀ DI ALTRE IMPRESE
- IN RELAZIONE AL TIPO DI RAPPORTO ESISTENTE TRA LA HOLDING E LE IMPRESE AFFILIATE SI DISTINGUE TRA:
 - IMPRESE CONTROLLATE
 - IMPRESE COLLEGATE



MOTIVI DELLA FORMAZIONE DEI GRUPPI

- SUPERAMENTO DEI PROBLEMI DIMENSIONALI E ORGANIZZATIVI
- SUDDIVISIONE DEL RISCHIO D'IMPRESA
- CONTROLLO DEL GRUPPO SENZA DETENERE L'INTERO CAPITALE




STRUTTURE DEI GRUPPI

- GRUPPO SEMPLICE
- GRUPPO COMPLESSO
 - A CASCATA
 - A LIVELLI SUCCESSIVI DI RAGGRUPPAMENTO
- GRUPPO A CATENA
 - DIRETTO
 - INDIRETTO



GRUPPO SEMPLICE

LA CAPOGRUPPO ESERCITA DIRETTAMENTE IL CONTROLLO SULLE SOCIETÀ DEL GRUPPO ATTRAVERSO PARTECIPAZIONI TOTALITARIE OVVERO MAGGIORITARIE, ASSOLUTE O RELATIVE





GRUPPO COMPLESSO


LA CAPOGRUPPO ESERCITA IL CONTROLLO **SULLE SOCIETÀ AFFILIATE PER IL TRAMITE** DI PARTECIPAZIONI DIRETTE E
INDIRETTE

SI DISTINGUE FRA

- GRUPPI A CASCATA
- GRUPPI A LIVELLI SUCCESSIVI DI RAGGRUPPAMENTO




GRUPPO A CASCATA






GRUPPO A LIVELLI SUCCESSIVI DI RAGGRUPPAMENTO






GRUPPO A CATENA DIRETTI





GRUPPO A CATENA INDIRETTI





ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE

- L'associazione temporanea di imprese (A.T.I.) è costituita per la gestione di un singolo affare (partecipazione ad un bando di gara per raggiungere i requisiti minimi o per suddividersi i compiti)
- L'ATI può essere realizzata da imprese individuali, società commerciali, cooperative, consorzi tra cooperative, consorzi tra imprese artigiane.



ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE

- La costituzione di un'A.T.I. non realizza l'istituzione di un soggetto giuridico nuovo, bensì solo un'armonizzazione operativa di più imprese, legate fra loro dall'interesse a conseguire un profitto comune ben determinato.
- I singoli associati stipulano il contratto di appalto direttamente con il committente, assumendosi in tal modo una responsabilità personale per l'esecuzione della prestazione. L'unico legame che esiste fra gli associati, è quello derivante dal comune mandato conferito al capogruppo per la presentazione unitaria della proposta contrattuale.
- È un contratto per cui un soggetto, definito mandatario-capogruppo, si obbliga a compiere determinati atti per conto del mandante-associato



ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE

- Il mandato è un contratto tra due parti in virtù del quale esse si vincolano per il conseguimento di un fine comune
- Il contratto deve essere effettuato con:
 - scrittura privata autenticata dal notaio;
 - con atto notarile
- Nell'atto dovrà essere precisato che si intende realizzare un'associazione temporanea fra imprese finalizzata alla partecipazione di una gara di appalto o comunque alla realizzazione di un evento ben specificato




ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE

- Nel contratto dovrà essere specificato che ciascuna impresa curerà l'esecuzione della propria prestazione in modo autonomo con mezzi e personale proprio, potendo impiegare la propria struttura organizzativa ed in completa autonomia gestionale
- Nell'ipotesi di raggruppamento orizzontale la responsabilità solidale dei partecipanti si intenderà per l'intera esecuzione dei lavori.
 Viceversa, nel caso di organizzazione verticale, ciascuna impresa, sempre con il vincolo della solidarietà della società capogruppo, sarà responsabile unicamente per i lavori eseguiti personalmente



STRUTTURA ATI





ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI SCOPO

L'"Associazione Temporanea di Scopo" è una forma di associazione che può essere costituita sia dalle imprese che da soggetti differenti dalle imprese per il raggiungimeneto di un obiettivo comune



LE RETI

- Una RETE è un insieme di aziende giuridicamente autonome che si impregnano attraverso investimenti congiunti a realizzare un'unica produzione, attività di marketing, di formazione, di R&S
- Diverse imprese portano avanti un progetto comune sfruttando la loro complementarietà senza rinunciare alla propria autonomia imprenditoriale
- VANTAGGI
 - Accesso più rapido e diretto alle conoscenze esterne
 - Dato che gli investimenti vengono realizzati in cooperazione, si riducono i rischi e l'applicazione delle nuove tecnologie avviene in tempi più rapidi



COTRATTO DI RETE

Deve indicare:

- i partecipanti alla rete
- Obiettivi strategici
- Modalità per raggiungerli
- Programma di rete: durata/modalità di accesso di altri imprenditori
- Regole per l'assunzione delle decisioni



COTRATTO DI RETE

Se il contratto prevede

- la costituzione di un FONDO PARTIMONIALE COMUNE
- la nomina di un ORGANO COMUNE incaricato di gestire l'esecuzione del contratto

la rete può essere dotata di personalità giuridica e iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese: nasce un nuovo soggetto giuridico autonomo rispetto alle singole imprese aderenti alla rete

Si distingue fra

- RETE-SOGGETTO (creazione di un nuovo soggetto giuridico)
- RETE-CONTRATTO (modello contrattuale puro)



LE FUSIONI



LE OPERAZIONI STRATEGICHE AZIENDALI

- Le operazioni strategiche aziendali sono operazioni volte a creare valore attraverso programmi di miglioramento della composizione dell'attivo, di ridisegno della struttura finanziaria, di risistemazioni societarie.
- L'attuazione di operazioni straordinarie può essere un efficace mezzo di creazione del valore.
- Le operazioni strategiche aziendali possono essere messe in atto anche per conservare quello che già si detiene, o per tentare di salvare il possibile.



LE FUSIONI

- La fusione è l'operazione mediante cui due o più società si uniscono formando un'unica società
- La fusione rappresenta la forma di aggregazione aziendale più completa con l'unificazione sia giuridica che economica dei soggetti che vi partecipano
- La fusione è uno strumento efficace per far crescere le dimensioni dell'impresa
- La fusione consente di realizzare strette integrazioni tra due o più aziende
- La fusione si distingue da un semplice acquisto di azienda perché non implica un esborso di mezzi finanziari: il prezzo dell'operazione non è rappresentato da MONETA, ma dallo scambio di AZIONI o QUOTE tra i soci delle società coinvolte nella fusione



LE FUSIONI

- Le società fuse o incorporate si estinguono
- In tuti i loro rapporti succedono la SOCIETA' RISULTANTE DALLA FUSIONE o la SOCIETA' INCORPORANTE
- La fusione si caratterizza, sotto il profilo giuridico, per la riduzione ad unità dei patrimoni delle singole società e la confluenza di tutti i soci in un'unica struttura organizzativa, che prosegue l'attività di tutte le società preesistenti



MOTIVAZIONI PER LE FUSIONI

- 1. MOTIVI PRODUTTIVI
- 2. MOTIVI TECNOLOGICI
- 3. MOTIVI LOGISTICI
- 4. MOTIVI COMMERCIALI
- 5. MOTIVI AMMINISTRATIVI
- 6. MOTIVI FINANZIARI
- 7. MOTIVI FISCALI



TIPOLOGIE DI FUSIONE

Il codice civile italiano prevede due tipi di fusione



PROPRIA: PER UNIONE

Due o più società si estinguono e confluiscono in una società di nuova costituzione
Società Fuse: società che si estinguono
Società risultante dalla
Fusione

PER INCORPORAZIONE


Una o più società (società incorporata) vengono assorbite in una società preesistente (società incorporante)

- Diretta: l'incorporante è socia dell'incorporanda
- Inversa: l'incorporante è la società controllata dalla incorporanda



TIPOLOGIE DI FUSIONE

Prima della fusione



Dopo la fusione





MODALITA' DI FUSIONE

FUSIONE

OMOGENEA

ETEROGENEA

Fusione tra società dello stesso tipo

Fusione tra società di diverso tipo



LE FASI DELLA FUSIONE

- 1. DEPOSITO
 - A. PROGETTO DI FUSIONE
 - B. SITUAZIONE PATRIMONIALE
- 2. DELIBERA DI FUSIONE
- 3. ATTO DI FUSIONE



1. DEPOSITO: PROGETTO DI FUSIONE

- Redatto da tutti gli AMMINISTRATORI delle società fuse
- Stabilisce le condizioni e le modalità dell'operazione che devono poi essere sottoposte all'approvazione dell'assemblea
- CONTENUTO
 - TIPO, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE, SEDE DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE
 - ATTO COSTITUTIVO DELLA SOCIETÀ RISULTANTE DALLA FUSIONE O DI QUELLA INCORPORANTE CON LE EVENTUALI MODIFICHE DA APPORTARE



1. DEPOSITO: PROGETTO DI FUSIONE

 RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI: relazione in cui vengono illustrate e giustificate le motivazioni della fusione sotto il profilo economico e giuridico, ed in particolare il rapporto di concambio.

RAPPORTO DI CONCAMBIO: rapporto tra le azioni delle società fuse con la società incorporante o della nuova società (ex. 10 azioni della società incorporata A danno diritto a 15 azioni della incorporante B)

 RELAZIONE DEGLI ESPERTI: relazione sulla congruità del rapporto di cambio adottato da ciascuna società; contiene, inoltre, un parere sull'adeguatezza del metodo o dei metodi adottati dagli amministratori.



1.DEPOSITO

30 giorni prima dell'assemblea di approvazione dell'operazione, presso tutte le sedi sociali, devono essere depositati:

- Progetto di fusione
- Relazione degli amministratori
- Relazione degli esperti
- Situazione patrimoniale di tutte le società (Bilanci degli ultimi 3 esercizi)

Tale termine può essere derogato per volontà unanime di tutti i soci

I creditori sociali hanno tempo 60 giorni, che decorrono dal giorno del deposito del progetto di fusione, per fare opposizione.



2. DELIBERA DI FUSIONE

- La fusione viene deliberata dall'assemblea dei soci di ciascuna società, e i quorum richiesti per la validità di approvazione varieranno a seconda che si tratti di società di capitali o di persone.
- L'amministratore può apportare delle modifiche al progetto di fusione senza dover rifare il procedimento di fusione, sempre che non vengano modificati o intaccati i diritti dei soci o dei terzi.
- In caso di fusione eterogenea i soci assenti o dissenzienti o astenuti possono esercitare il DIRITTO DI RECESSO.



3. ATTO DI FUSIONE

- La fusione può essere attuata solo dopo 60 giorni dal deposito di tutte le delibere di approvazione di tutte le società aderenti.
- Il procedimento di fusione si conclude con la stipula dell'atto di fusione che deve risultare da ATTO PUBBLICO e deve essere depositato dal notaio presso il Registro Imprese entro 30 giorni.
- Una volta eseguite le iscrizioni dell'atto di fusione prescritte dalla legge l'invalidità dell'atto di fusione non può più essere pronunciata
- I soci o i terzi danneggiati possono solo chiedere il risarcimento dell'eventuale danno da esercitare verso gli amministratori della società partecipante alla fusione



PROCEDURA DI FUSIONE SEMPLIFICATA

- Si ha una procedura meno rigida in caso di fusione tra società interamente possedute o possedute al 90%.
- Nel progetto di fusione non deve essere indicato il rapporto di cambio e non è necessaria la relazione degli amministratori e degli esperti.
- Lo statuto può prevedere che la fusione cosiddetta TOTALITARIA venga decisa dagli organi amministrativi delle società che si fondono. La relativa delibera deve risultare da atto pubblico.



La società ALFA ante fusione ha

- Un valore delle attività pari a 1500
- Possiede una partecipazione (100%) nella società BETA per 1000
- Un valore delle passività pari a 1200
- Un valore del patrimonio netto di 1300 (capitale sociale pari a 800 e riserve pari a 500)

La società BETA ante fusione ha

- Un valore delle attività pari a 1100
- Un valore delle passività pari a 500
- Un valore del patrimonio netto di 600 (capitale sociale pari a 400 e riserve pari a 200)



La società ALFA ante fusione ha

- Un valore delle attività pari a 1500
- Possiede una partecipazione (100%) nella società BETA per 300
- Un valore delle passività pari a 800
- Un valore del patrimonio netto di 1000 (capitale sociale pari a 500 e riserve pari a 500)

La società BETA ante fusione ha

- Un valore delle attività pari a 900
- Un valore delle passività pari a 500
- Un valore del patrimonio netto di 400 (capitale sociale pari a 300 e riserve pari a 100)



La società ALFA ante fusione ha

- Un valore delle attività pari a 700
- Possiede una partecipazione (100%) nella società BETA per 600
- Un valore delle passività pari a 400
- Un valore del patrimonio netto di 900 (capitale sociale pari a 650 e riserve pari a 250)

La società BETA ante fusione ha

- Un valore delle attività pari a 800
- Un valore delle passività pari a 300
- Un valore del patrimonio netto di 500 (capitale sociale pari a 400 e riserve pari a 100)



La società ALFA ante fusione ha

- Un valore delle attività pari a 700
- Possiede una partecipazione (100%) nella società BETA per 300
- Un valore delle passività pari a 400
- Un valore del patrimonio netto di 600 (capitale sociale pari a 450 e riserve pari a 150)

La società BETA ante fusione ha

- Un valore delle attività pari a 800
- Un valore delle passività pari a 300
- Un valore del patrimonio netto di 500 (capitale sociale pari a 400 e riserve pari a 100)



FORME DI AGGREGAZIONE SOCIETARIA



Contratto di società – art.2247 c.c.

Due o più soggetti



conferiscono beni o servizi



esercizio in comune di un'attività economica



allo scopo di dividerne gli utili



FORME DI AGGREGAZIONE SOCIETARIA

SOCIETA' DI PERSONE

SOCIETA' DI CAPITALI



Società di persone: caratteristiche generali

Autonomia patrimoniale imperfetta

I **soci** sono, in via sussidiaria, illimitatamente e solidalmente responsabili per le obbligazioni della società

Soggettività giuridica (non personalità giuridica)

Le società di persone costituiscono un soggetto distinto dai soci, titolare di propri rapporti giuridici e di un proprio patrimonio ma senza personalità giuridica.



SOCIETA' DI PERSONE

- SOCIETA' SEMPLICE
- SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO
- SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE



Società di persone: caratteristiche generali

- La società semplice **non può esercitare attività commerciali** (art. 2249 c.c.)
- La società in nome collettivo e la società in accomandita semplice sono raggruppate sotto la denominazione di società commerciali; possono svolgere anche un'attività non commerciale

La commercialità dell'attività esercitata influenza la scelta del tipo di società



Società semplice - Costituzione

- La costituzione di una SOCIETA' SEMPLICE è improntata alla massima semplicità formale: il contratto sociale non è soggetto a forme speciali, salvo quelle richieste dalla natura dei beni conferiti
- Pubblicità: iscrizione in una sezione speciale del registro delle imprese



Società semplice - Attività

Questa tipologia societaria non può avere ad oggetto attività commerciali; le attività ipotizzabili quali suo oggetto sono:

-Attività agricola: attività d'elezione della s.s., anche se il concreto ambito d'utilizzazione è molto limitato (ma la relativa disciplina rileva perché è applicabile alle società irregolari aventi oggetto commerciale e rappresenta la disciplina base delle società di persone)

-Altre attività in presenza di specifiche disposizioni di legge (es. soc. revisione).



Società semplice - Amministrazione

Sono previsti due tipi diversi d'amministrazione:

- —Amministrazione **congiuntiva** (art. 2258): l'amministrazione spetta congiuntamente a tutti i soci; le operazioni devono ricevere il consenso unanime (o maggioritario se così prevede il contratto sociale)
- —Amministrazione disgiuntiva (art. 2257): a ciascuno dei soci è riconosciuto il potere di amministrare la società; ciascun socio è legittimato ad intraprendere da solo le operazioni utili all'interesse delle società, senza informare preventivamente gli altri soci, e di portarle a termine, a meno che il compimento dell'operazione non venga paralizzato dal preventivo esercizio del diritto d'opposizione.

La decisione sull'opposizione è presa dalla maggioranza dei soci, determinata in base alla partecipazione agli utili



Società semplice – Rappresentanza

La funzione amministrativa va distinta da quella di rappresentanza;

- *l'amministrazione* ha ad oggetto la direzione degli affari sociali nell'ambito della competenza risultante dalla legge o dal contratto
- la rappresentanza attiene alla legittimazione sostanziale e processuale a spendere il nome della società nei confronti dei terzi

La rappresentanza della società spetta a ciascun socio amministratore, salva diversa disposizione dell'atto costitutivo e si estende a tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale.



Società semplice – Responsabilità soci

- i creditori della società possono far valere i loro diritti sul patrimonio sociale (che costituisce garanzia per i creditori sociali);
- i creditori possono agire **anche sul patrimonio dei singoli soci**, senza la preventiva escussione del patrimonio sociale;
- il socio richiesto del pagamento di debiti sociali può domandare la preventiva escussione del patrimonio sociale indicando al creditore beni societari sui quali soddisfarsi agevolmente (art. 2268)



Società semplice – Responsabilità soci

Responsabilità dei soci nei confronti dei creditori particolari

L'art. 2270 concede tre possibilità ai creditori particolari:

- 1. far valere i propri diritti sugli utili spettanti al debitore
- 2. compiere atti conservativi sulla quota di liquidazione spettante al socio
- 3. ottenere la liquidazione della quota se gli altri beni del socio sono insufficienti a soddisfare i crediti

a queste condizioni:

- 1. il creditore deve provare che gli altri beni sono insufficienti
- 2. non potrà pretendere beni sociali o agire contro di essi, potrà solo ottenere una somma in denaro.



Società in nome collettivo

La disciplina della S.n.c., che è il tipo di società di persone più diffuso in quanto permette l'esercizio d'ogni tipo d'attività

Differenze fra S.n.c. e società semplice

- presenza di una norma che indica il contenuto dell'atto costitutivo (art. 2295)
- inesistenza limiti relativi alla scelta dell'oggetto sociale
- un più accentuato livello di autonomia patrimoniale ed una regolamentazione parzialmente diversa dei rapporti della società con i terzi.
- esistenza di norme riguardanti il capitale sociale



Società in nome collettivo - I rapporti della società con i terzi

La rappresentanza della società (art. 2298):

 È possibile determinare pattiziamente il contenuto dei poteri di rappresentanza. Vi possono essere limitazioni risultanti da atto costitutivo o da procura; le limitazioni iscritte sono opponibili ai terzi.

Maggiore grado d'autonomia patrimoniale rispetto alla società semplice:

- art. 2304 i creditori sociali, anche se la società è in liquidazione, non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l'escussione del patrimonio sociale (la procedibilità dell'azione contro il patrimonio dei singoli soci presuppone la dimostrazione dell'incapienza del patrimonio sociale).
- art. 2305 il creditore particolare del socio non può chiedere la liquidazione della quota del socio suo debitore, se gli altri beni non sono sufficienti, finchè dura la società.



Società in nome collettivo irregolare

• È irregolare la società in nome collettivo non iscritta nel R.I.

La mancanza dell'adempimento può dipendere:

- dalla mancanza dell'atto scritto
- pur esistendo l'atto scritto gli amministratori (o, in caso di atto pubblico, il notaio) non hanno provveduto a deposito ed iscrizione dello stesso presso il R.I.

L'art. 2297 prescrive:

- la disciplina dei rapporti interni è la stessa della società collettiva regolare
- per i rapporti esterni si applica la disciplina della società semplice che prescinde da un sistema di pubblicità legale
- Eccezioni: resta ferma la responsabilità illimitata e solidale dei soci nei confronti dei terzi; la rappresentanza sociale spetta a tutti i soci che agiscono per la società (limitazioni o esclusioni della rappresentanza sono opponibili ai terzi solo se si prova che ne erano a conoscenza).



Società in accomandita semplice

La s.a.s. è caratterizzata dalla coesistenza di due categorie di soci:

- Soci accomandatari sono responsabili illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali ed hanno il potere di amministrare la società;
 non sono necessariamente amministratori (a differenza che nella s.a.p.a.)
 ma amministratore può essere solo un accomandatario;
 i loro poteri nei confronti dei terzi sono regolati dalla disciplina della s.n.c.
- Soci accomandanti sono responsabili solo nei limiti del capitale versato; sono esclusi dall'amministrazione, pur avendo poteri di controllo sulla gestione



Società in accomandita semplice - accomandanti

- A carico degli accomandanti la legge impone due divieti:
 - **amministrare** comporta la perdita della responsabilità limitata **per tutte le obbligazioni sociali** (con conseguente fallibilità) e la possibilità d'esclusione dalla società.
 - far comparire il proprio **nome nella ragione sociale**: la violazione comporta la perdita della responsabilità limitata verso i terzi (responsabilità solidale e illimitata con gli amministratori).




Società in accomandita semplice - scioglimento

- La distinzione fra soci accomandatari e accomandanti deve permanere per l'intera durata della società
- La SAS si setingue se nel termine di 6 mesi non sia stata sostiuita la categoria di soci venuta meno
- Nei 6 mesi l'attività della società continua normalmente se sono venuti meno i soci accomandanti; se sono venuti meno gli accomandatari deve essere nominato un amministratore provvisorio (che può essere anche un accomandante)
- Dopo 6 mesi se non è stata sostituita la categoria dei soci venuta meno la SAS diventa una SNC irregolare



La S.p.a. – Tipologie



La S.p.a. – *Costituzione*

La costituzione si articola in due fasi:

- la stipulazione dell'atto costitutivo per **atto pubblico** (la forma è sanzionata a pena di **nullità** in base all'art.2328 2°comma c.c.)
- la successiva iscrizione dell'atto costitutivo nel registro delle imprese

La società può essere costituita per contratto o per atto unilaterale.

La denominazione sociale deve contenere l'indicazione della forma giuridica prescelta.

L'atto costitutivo deve contenere, oltre alla denominazione sociale e all'indicazione della sede, le generalità dei soci fondatori, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, l'oggetto sociale, il numero e l'eventuale valore nominale delle azioni, il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura, le norme secondo le quali devono essere distribuiti gli utili e la durata sociale.



La S.p.a. - Costituzione

CAPITALE SOCIALE (art. 2327)

Ammontare minimo elevato a 120.000 Euro.

CONFERIMENTI IN DANARO (art. 2342)

Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato almeno il 25 per cento dei conferimenti in danaro.

CONFERIMENTI IN NATURA (art. 2343)

Relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società.

TERMINE PER L'ISCRIZIONE (art.2331) Ridotto a 90 giorni il termine entro cui deve avere luogo l'iscrizione nel R.I. (dalla stipula dell'atto costitutivo o dal rilascio delle autorizzazioni).



La S.p.a. - Costituzione



Prevista espressamente la costituzione di s.p.a. a tempo indeterminato (diritto di recesso del socio).

ISCRIZIONE DELLA SOCIETA' (art. 2331)

Prima dell'iscrizione nel registro delle imprese è vietata l'emissione delle azioni.

OPERAZIONI COMPIUTE PRIMA DELL'ISCRIZIONE (art. 2331)

Illimitatamente e solidalmente responsabili verso i terzi:

- > coloro che hanno agito;
- > il socio unico fondatore o i soci che hanno autorizzato;
- ➤ la società, se ha approvato l'operazione dopo l'iscrizione.



La S.p.a. - Costituzione

L'art. 2331 stabilisce che per le **operazioni compiute prima dell'iscrizione** la società - una volta costituita - risponderà dell'operazione qualora:

- abbia approvato le stesse;
- le operazioni fossero necessarie per la costituzione;
- tutte le volte che si accolli (in via cumulativa) le eventuali spese.

In ogni caso rispondono coloro che hanno agito nonché i soci che hanno deciso, autorizzato, consentito il compimento dell'operazione

Disciplina applicabile in via analogica anche ad operazioni compiute prima della stipula dell'atto costitutivo (orientamento giurisprudenziale)



La S.p.a. unipersonale

- L'art. 2328 l° comma c.c., ammette la costituzione di una società per azioni con atto unilaterale di un unico socio fondatore
- Per le obbligazioni sociali risponde la sola società salve due specifiche eccezioni in cui sorge nell'ipotesi di insolvenza della società una responsabilità illimitata - seppur sussidiaria - dell'unico socio per le obbligazioni sorte nel periodo in cui tutte le azioni erano allo stesso appartenute:
 - inosservanza delle specifiche forme pubblicitarie previste dall'art. 2362 c.c. (articolo che prevede l'obbligo per gli amministratori di depositare presso il registro delle imprese una dichiarazione contenente le generalità dell'unico azionista);
 - inosservanza delle norme previste per la liberazione dei conferimenti dell'unico azionista (art. 2342 c.c. comma II° e IV° che prevedono l'obbligo del versamento integrale dei conferimenti).



La S.p.a. – Le azioni

VALORE NOMINALE (art. 2346)



E' possibile emettere azioni senza l'indicazione del valore nominale (comunque ricavabile da ammontare capitale/ numero di azioni)

PROPORZIONALITA' (art. 2346)



E' derogabile il principio di proporzionalità tra partecipazione sociale e conferimento.

EMISSIONE DELLE AZIONI (art. 2346)



Nelle *società con azioni <u>non</u> quotate* lo statuto può escludere l'emissione delle azioni, salvo diversa disposizione di leggi speciali.



La S.p.a. – Le azioni

CATEGORIE DI AZIONI

La s.p.a. può creare:

- >azioni con diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie anche in relazione alle perdite;
- - ➤ azioni senza diritto di voto, con diritto di voto limitato, con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni (sospensive) non meramente potestative (art. 2351); non oltre la metà del capitale sociale;



La S.p.a. – Assemblea

SOCIETA' PRIVE DI CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA (Modello tradizionale e monistico) (art. 2364)

SOCIETA' CON CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA (Modello dualistico) (art. 2364-bis)

L'assemblea ordinaria:

- > approva il bilancio;
- > nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- > determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto;
- > delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- > delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti;
- > approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

L'assemblea ordinaria:

- > nomina e revoca i consiglieri di sorveglianza;
- > determina il compenso ad essi spettante, se non è stabilito nello statuto;
- > delibera sulla responsabilità dei consiglieri di sorveglianza;
- > delibera sulla distribuzione degli utili;
- > nomina il revisore.



La S.p.a. – Amministrazione e controllo

Amministrazione

- > gestione dell'impresa affidata **in modo esclusivo** a uno (*Amministratore Unico*) o più amministratori (*C.d.A.*) anche non soci, in carica per non oltre tre esercizi e rieleggibili, nominati dall'assemblea;
- ➤ il *C.d.A.* può delegare proprie attribuzioni a un comitato esecutivo ovvero ad uno o più dei suoi componenti (amministratori delegati).

Controllo

- ➤ controllo affidato al *Collegio sindacale* che vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e dei principi di corretta amministrazione;
- > composto da 3 o 5 componenti effettivi (soci o non soci), più 2 supplenti. Almeno un componente effettivo ed uno supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili. I restanti componenti, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti tra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Min. Giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

Controllo contabile

> controllo contabile affidato a un *Revisore/Società di revisione* iscritti nel registro istituito presso Min. Giustizia (nelle "società aperte" è esercitato da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili)

SISTEMA TRADIZIONALE

La S.p.a. – Amministrazione e controllo

Amministrazione

- ➤ la gestione dell'impresa è affidata al *Consiglio di Gestione*;
- > il *Consiglio di Gestione* è costituito da almeno 2 componenti (anche non soci) i quali restano in carica per un periodo non superiore a 3 esercizi e sono rieleggibili (salvo diversa disposizione statutaria)
- > il potere di nomina e revoca dei consiglieri di gestione, nonché l'esercizio dell'azione di responsabilità nei loro confronti, spetta al *Consiglio di Sorveglianza*.

Controllo

SISTEMA DUALISTICO

- ➤ il controllo è affidato al *Consiglio di Sorveglianza* che esercita alcune delle funzioni del collegio sindacale, approva il bilancio d'esercizio (anche il consolidato), riferisce per iscritto all'assemblea sull'attività di vigilanza svolta, almeno una volta all'anno;
- > l'organo è composto da almeno 3 componenti (anche non soci) nominati dall'assemblea, i quali restano in carica per un periodo non superiore a 3 esercizi e sono rieleggibili (salvo diversa disposizione statutaria). Almeno un componente effettivo deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili.

Controllo contabile

➢ il controllo contabile è affidato a un Revisore/Società di revisione iscritti nel registro istituito presso Min. Giustizia (nelle "società aperte" è esercitato da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili). L'incaricato del controllo contabile è nominato dall'assemblea.

La S.p.a. – Amministrazione e controllo

Amministrazione

- ➤ la gestione dell'impresa è affidata in via esclusiva al *Consiglio di Amministrazione*;
- ➤ almeno 1/3 dei suoi componenti deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci (e, se lo statuto lo prevede, dei requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di categoria o da società di gestione di mercati regolamentati).

Controllo

SISTEMA MONISTICO

- ➤ il controllo è esercitato dal *Comitato per il Controllo sulla Gestione*;
- ➤ il numero e la nomina dei suoi componenti spettano al C.d.a. (nelle "società aperte": almeno 3), salvo diversa disposizione dello statuto. I componenti sono scelti all'interno del C.d.a., tra gli amministratori che: 1) siano in possesso dei requisiti di indipendenza previsti per i sindaci e di quelli di onorabilità e professionalità fissati dallo statuto; 2) non appartengano al comitato esecutivo; 3) non siano titolari di deleghe o cariche particolari. Almeno un componente deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.


Controllo contabile

➤ il controllo contabile è affidato a un *Revisore/Società di revisione* iscritti nel registro istituito presso Min. Giustizia (nelle "società aperte" è esercitato da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili). L'incaricato del controllo contabile è nominato dall'assemblea.



La S.p.a. – Rappresentanza


EFFETTI DELLA PUBBLICAZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE (Art. 2448)





Per le operazioni compiute entro il quindicesimo giorno dalla pubblicazione di cui sopra, gli atti non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati nella impossibilità di averne conoscenza.

PUBBLICITA' DELLA NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI (art. 2383, comma 4) La nomina degli amministratori deve essere iscritta, a cura degli stessi e nel termine di 30 giorni, nel registro delle imprese, indicando:



- > gli amministratori cui è attribuita la rappresentanza della società;
- > se gli amministratori cui è attribuita la rappresentanza agiscono disgiuntamente o congiuntamente.



La S.r.l. - Costituzione

Costituzione, iscrizione e atti compiuti prima dell'iscrizione sono regolati dalla disciplina della S.p.a.

S.r.l. unipersonale regolata come la S.p.A. unipersonale

l'unico socio **può essere persona giuridica** ed essere **titolare di più società unipersonali** senza incorrere nella responsabilità sussidiaria in caso di insolvenza della società

DURATA (art. 2463)



Anche la S.r.l. può essere costituita a tempo indeterminato (con conseguente diritto di recesso del socio).



La S.r.l. - Costituzione

CONFERIMENTI (art. 2464)

Notevole ampliamento: può essere conferito qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

CONFERIMENTI
IN NATURA
(BENI E
CREDITI)
(artt. 2464 e 2465)

- > La relazione giurata può essere redatta:
- da un esperto (persona fisica o società di revisione) che deve essere necessariamente iscritto nel registro dei revisori contabili;
 - da una società di revisione iscritta nell'apposito albo.
 - ➤ L'esperto è designato da chi conferisce il bene.

CONFERIMENTI IN DANARO Ridotta la porzione da versare alla costituzione della società: 25 per cento.

La S.r.l. - Costituzione

CONFERIMENTI IN DANARO (art. 2464)

- ➤ Importo da versare sostituibile con una polizza di assicurazione o una fideiussione bancaria (per la quale però manca la normativa di attuazione d.P.C.M.)
 - >Sostituibilità della polizza o fideiussione con il versamento del corrispondente importo in danaro.

PRESTAZIONI D'OPERA E DI SERVIZI A FAVORE DELLA SOCIETA' (art. 2464) Il conferimento può avere ad oggetto prestazioni d'opera o servizi purché garantiti da polizza di assicurazione o da fideiussione bancaria. Se l'atto costitutivo lo prevede la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.



La S.r.l. – Finanziamenti dei soci

FINANZIAMENTI DEI SOCI (art. 2467)

- ➤ I finanziamenti disciplinati sono quelli che, in qualunque modo effettuati, sono stati **concessi in una situazione di "crisi"** ovvero:
- in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un **eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto** (variazione da caso a caso, non solo per le specificità della singola azienda, ma anche a seconda della sua storia -impresa recente ha scarse o nulle riserve, a differenza di quella che opera da molto tempo-);
- in una situazione finanziaria della società nella quale **sarebbe stato ragionevole un conferimento** (quando, dal punto di vista di un terzo, la società non avrebbe potuto ricevere credito).
 - ➤ In tali ipotesi il loro rimborso:
 - è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori sociali;
 - deve essere restituito (dai soci che hanno beneficiato del rimborso) se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società.



La S.r.l. – Amministrazione e responsabilità

AMMINISTRAZIONE (art. 2475)

La regola è che gli amministratori siano soci.

Alternative possibili:

- > amministratore unico;
- > consiglio di amministrazione (operante anche con la collegialità attenuata se lo statuto lo prevede);
- ➤ amministratori (rappresentanti) che agiscono *disgiuntamente* o *congiuntamente* (rinvio artt. 2257 e 2258 in tema di società personali).

RESPONSABILITÀ (art. 2476)

Responsabilità **degli amministratori** per inosservanza dei doveri derivanti dalla legge e dall'atto costitutivo; problema della responsabilità verso i creditori (ex 2043, non 2394 analog.)

Responsabilità dei soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi (contrappeso delle possibili interferenze).

Intenzionalmente: non dolo specifico, ma **consapevolezza della contrarietà** dell'atto alla legge e ai principi di corretta gestione.

